

La formula evita di scegliere tra un modello di area circoscritta agli aggregati urbani connessi senza soluzione di continuità, e un modello ampio, esteso anche a realtà suburbane svariatemente interconnesse, ma i cui abitanti usufruiscono degli stessi servizi, esplicano la propria attività lavorativa nel centro urbano e svolgono in questo le proprie attività culturali. Non vi è dunque uno schema unico di area metropolitana. La legge è però chiara nel senso che un nesso di stretta integrazione deve intercorrere tra i singoli comuni candidati ad entrare nell'area metropolitana e una delle città elencate nell'art. 17 della legge 142. Le aree multipolari sembrano escluse.

Vi è anche da aggiungere che la configurazione di aree di questo ultimo tipo (nel Veneto, l'area Venezia-Padova-Treviso) può entrare facilmente in conflitto con lo stesso ente, date le attuali dimensioni regionali. L'area metropolitana non potrebbe essere tale da «svuotare» di significato e di possibilità di governo del territorio la dimensione regionale. Né questo richiamo potrebbe essere superato ponendo in evidenza la diversità delle funzioni. Gran parte delle funzioni della città metropolitana, e certo le più qualificanti, sono svolte oggi dalla regione.

Che il legislatore della 142 si sia preoccupato di tutelare la regione da questo rischio (in una situazione in cui non esistono per ora serie prospettive di incremento della dimensione territoriale regionale), si desume non solo dalla definizione sopra riportata, ma soprattutto dall'aver affidato la decisione sulla delimitazione (ma su questo ritorneremo nel par. 3) ad un atto della regione stessa.

Se invece si ponesse la domanda, se la regione, con l'accordo dei comuni (di una loro larga maggioranza), ritenendo compatibile ed auspicabile un'area più vasta (comprendente ad esempio più capoluoghi di provincia e, quindi, le aree che gravitano attorno a ciascuno), potrebbe legittimamente «procedere alla delimitazione territoriale» in tal senso, dovrebbe dirsi a mio avviso che dalla legge non derivano assoluti divieti e quindi non si porrebbero questioni di legittimità (nel senso di legittimità costituzionale del decreto legislativo del governo per violazione dei criteri direttivi della delega).

Assai più difficile che un'iniziativa di «estensione» possa venir adottata dal Governo contro una proposta regionale valutata eccessivamente ristretta. In sostanza la delimitazione è ampiamente rimessa alla determinazione regionale (e dei comuni, come diremo). Ove questa non vi fosse (o fosse ristretta), il Governo si atterrebbe ad una concezione tendenzialmente restrittiva dell'area metropolitana.